

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 247 dell'8 ottobre 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

LEONORI - FORTE

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE INDUSTRIE CREATIVE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I – V – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di Legge

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE INDUSTRIE CREATIVE

d'iniziativa dei Consiglieri

Marta Leonori

Enrico Forte



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Relazione illustrativa

Le industrie creative sono uno dei fenomeni più interessanti delle politiche territoriali di questo tempo. In pochi anni si sono imposte in tutto il mondo come una vera e propria 'categoria' dell'economia, che riunisce settori diversi che vanno dal design, all'architettura, al teatro, al cinema, alla radio e televisione sino al software, alla moda e altro.

In parallelo alla loro definizione e al loro affermarsi sulla scena economica vi è stata una crescente attenzione della politica e dell'amministrazione. Organizzazioni internazionali come l'OCSE, l'UNCTAD, la Banca Interamericana di Sviluppo le considerano un volano di crescita utile per paesi avanzati e per realtà in via di sviluppo. Sul piano più propriamente culturale l'UNESCO - che per prima ha studiato il fenomeno a partire dagli anni Ottanta - ha creato una rete di città creative nel mondo specializzate in diversi settori (dal cinema, al design, alla moda, alla fotografia), tra cui sono diverse quelle italiane. La Commissione europea considera oramai le industrie creative come un settore strategico su cui investire e dedica loro Comunicazioni, Libri Verdi, Programmi di scambio di *best practices* oltre a specifiche linee di finanziamento: sia attraverso i Fondi strutturali e di sviluppo, sia con specifici schemi di intervento promossi dalla Banca europea per gli investimenti, sia con i programmi a gestione diretta tra i quali il più emblematico è sicuramente *Europa Creativa, per il quale la proposta per la programmazione 2021-2027 è di 1,5 miliardi di euro.*

In una dinamica parallela, sono molti gli Stati che hanno oramai esplicite strategie nazionali sul punto. La Gran Bretagna, innanzitutto, e, insieme a lei, i Paesi Nordici e quelli Baltici, l'Olanda e l'Austria, solo per citarne alcuni. Ci sono, scendendo di livello territoriale, anche molti programmi regionali specificamente dedicati al tema. Ci sono, ad esempio, *Creative Catalonia*, *Creative Wallonia* e il *Creative.NRW* del Lander della Renania del Nord e Westfalia. Si tratta di iniziative che riconoscono l'importanza delle industrie creative, definiscono strumenti d'intervento per sostenerle, promuovono ecosistemi favorevoli al loro affermarsi. Nella stessa logica 70 regioni europee hanno inserito le industrie creative e culturali tra le priorità delle *Smart Specialisation Strategies* richieste dalla Commissione Europea nell'ambito della disciplina di utilizzo dei Fondi Strutturali e di Sviluppo Europei. E infine, analoghi programmi di intervento si registrano a livello urbano dove, ad esempio, sono più di 40 le città europee interessate dalla Rete delle Città creative dell'UNESCO sopra citata, mentre molte di più sono quelle ad avere avviato iniziative e programmi specificamente dedicate al tema.

In quest'attenzione del settore pubblico alla creatività, non c'è, però, il solo intervento della pubblica amministrazione a sostegno delle industrie creative. Altrettanto interesse ha infatti, un secondo profilo, quello legato alla trasformazione delle modalità decisionali della pubblica amministrazione grazie all'incontro con tecniche e metodi della creatività. Così, ad esempio, la città di Montréal ha, dal 1991, un suo ufficio per il design incaricato di promuovere talenti in questo settore e a far sì che l'amministrazione migliori i propri

SA
M



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

servizi grazie all'incontro con professionalità creative. La Danimarca ha un centro di innovazione – *MindLab* – che promuove l'incontro tra problematiche amministrative e tecniche creative. In Gran Bretagna l'affermarsi di tecniche di *design thinking* nella pubblica amministrazione è sostenuto da programmi pubblici. Ed è la stessa Commissione europea ad auspicare in diversi suoi interventi una sempre più stretta interazione tra professionalità e tecniche delle industrie creative e azione amministrativa.

Se questo è quel che accade nel mondo, per quanto riguarda il nostro Paese la situazione è, in qualche modo, asimmetrica. Dal punto di vista economico le stime parlano di un settore della massima importanza. I lavori della *Fondazione Symbola* – uno dei centri studi più attenti al tema – calcolano, infatti, che il Sistema produttivo legato alla cultura ed alla creatività genera quasi 96 miliardi di Euro nel 2018, attivando altri settori dell'economia per 265,4 miliardi complessivi - il 16,9% del valore aggiunto nazionale – con un impatto occupazionale di 1.5 milioni di persone, il 6,1% del totale degli occupati in Italia, in particolare le industrie creative in senso stretto producono 13,8 miliardi di valore aggiunto grazie all'impiego di 267.000 addetti. Valori di prima grandezza, come si vede e che nel Lazio hanno uno specifico rilievo. Il valore aggiunto legato alla creatività e alla cultura nella nostra Regione è stato, nel 2018, di quasi 14,9 miliardi (8,8% prima Regione) e gli occupati quasi 212 mila (7,7%): una larga fetta dell'industria creativa italiana è, insomma, nella nostra regione; specificamente concentrata nell'area della provincia di Roma (seconda provincia italiana per incidenza del valore aggiunto e terza in termini di occupazione) e con una posizione di *leadership* per quanto riguarda il cinema e l'audiovisivo.

A questa importanza in termini economici non ha corrisposto però altrettanta attenzione dal punto di vista istituzionale. A livello nazionale non c'è, ancora, una politica organica a sostegno delle industrie creative. Vi sono, certo, le leggi di settore – da quelle del cinema a quelle per lo spettacolo dal vivo, sino agli interventi per la moda, il design ed il resto delle industrie - ma è sino ad oggi assente una impostazione 'orizzontale' che tocchi i diversi aspetti di una politica 'per' la creatività e definisca un indirizzo strategico, un'organizzazione amministrativa, gli strumenti di promozione, le politiche di comunicazione e di valutazione. Allo stato è ancora assente, dunque, una politica organica, benché a livello di MiSE e MiBACT qualcosa cominci a muoversi.

Questa situazione nazionale ha ovvi riverberi sul piano territoriale. In assenza di precise indicazioni di livello statale le amministrazioni sub-statali si sono mosse, infatti, 'in ordine sparso'. Ci sono stati così specifici programmi promossi da città e regioni: da *Puglia Creativa* – certamente l'iniziativa più conosciuta a livello nazionale – alle esperienze realizzate in diversi contesti urbani, come INCREDBOLI a Bologna. Tra queste, quella della nostra Regione è tra le più avanzate. L'amministrazione ha, infatti, avviato nel 2013 uno specifico programma di intervento – denominato *LazioCreativo* - grazie al quale si sono condotte iniziative di finanziamento a nuove imprese e di valorizzazione del comparto grazie alla pubblicazione del Volume *LazioCreativo* e alla creazione dell'omonima piattaforma digitale diretta a fare visibilità ed opportunità professionali ai creativi della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Ma l'azione dell'amministrazione regionale 'per' la creatività non si è limitata a queste attività esplicitamente legate alla creazione di un ecosistema favorevole alle industrie creative. Vanno ad essa ricondotte anche iniziative come quella di sostegno al *Design*, il supporto all'animazione, le diverse iniziative legate al cinema e all'editoria. E, ancora, allo stesso ambito va ricondotta anche la realizzazione di luoghi di formazione e produzione creativa e culturale che hanno caratterizzato l'attività regionale nel corso degli ultimi anni, quali, ad esempio, l'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini alla Farnesina, lo spazio didattico-culturale Moby Dick di Garbatella, la scuola di Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. O, ancora, l'incubatore ICult, realizzato a Viterbo e specializzato in industrie culturali e creative.

Imprese, Persone, Luoghi. Sono questi i punti di riferimento dell'iniziativa condotta nella regione Lazio negli ultimi anni e che rimangono i punti fermi di questa proposta di legge. Essa poggia, infatti, su questa esperienza amministrativa e, soprattutto, si ispira a quelle che sono le migliori pratiche sul punto a livello internazionale.

Il suo obiettivo è duplice. Da un lato dotare la Regione Lazio di un impianto normativo *ad hoc* per il suo intervento nel settore delle industrie creative, alla luce della loro rilevanza nel panorama internazionale e del loro peso nell'economia regionale. Dall'altro vi è l'obiettivo di inserire nell'organizzazione amministrativa regionale uffici e competenze necessari a condurre una politica più moderna a sostegno della creatività e, allo stesso tempo, a promuovere un maggior utilizzo delle tecniche creative nell'amministrazione.

In quest'ottica le norme del Capo I stabiliscono finalità ed ambiti della normativa, individuano le attività economiche riconducibili al Settore Creativo e definiscono le imprese alle quali si applica questa normativa.

Le norme del Capo II sono dedicate, invece, ad "Ambiti e strumenti di intervento".

L'art. 4 delinea gli Ambiti di intervento generali, che saranno specificati nei successivi articoli:

- a) il sostegno alle imprese del settore, distinguendo i diversi interventi per favorire l'accesso al credito, strumenti innovativi di finanziamento;
- b) il sostegno alla collaborazione tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese creative;
- c) la promozione della formazione inerente le professioni del Settore Creativo;
- d) il supporto alla creazione di luoghi per la creatività;
- e) il rafforzamento dell'ecosistema creativo regionale.

L'art. 5 è dedicato agli strumenti di sostegno per la nascita e la crescita delle imprese: contributi, sovvenzioni miste, interventi nel capitale, la promozione delle garanzie per favorire l'accesso al credito e il ricorso al *crowdfunding* quale strumento innovativo di finanziamento.

L'art. 6 è dedicato alle attività di assistenza tecnica alle imprese creative e affronta uno dei temi essenziali di questo settore, rappresentato dalla 'distanza' culturale dei professionisti creativi rispetto ai metodi e le tecniche direttamente legati all'impresa quali contabilità, *marketing*, pianificazione.

L'art. 7 è dedicato ai *Voucher creativi* - strumenti finanziari già largamente sperimentati a livello europeo - che hanno l'obiettivo di mettere in relazione imprese tradizionali con imprese creative. Più in particolare i *voucher* sono utilizzati per finanziare - nell'ambito di specifici progetti innovativi - l'acquisto di servizi offerti dalle imprese e dai professionisti dei settori creativi da parte di imprese del settore tradizionale.

L'art. 8 si sofferma, invece, su un'altra questione essenziale, legata a quella che può definirsi la formazione creativa. Si prevede, in questo senso, la possibilità di promuovere valori e metodi creativi a partire dalle scuole, in particolare attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

L'art. 9 disciplina la questione dei "Luoghi", e quindi la creazione di luoghi di lavoro, produzione e formazione per la creatività. Si tratta, anche in questo caso, di una tematica essenziale per lo sviluppo ed il radicamento delle industrie creative: sia a livello urbano, sia territoriale.

L'art. 10 è dedicato alla promozione di interventi di sostegno alla creazione di un ecosistema favorevole alle imprese creative. In quest'ambito il *Premio Lazio Creativo* vuole essere un riconoscimento alle imprese e i professionisti del settore. Si prevede inoltre il sostegno alle amministrazioni territoriali che avviano iniziative e programmi di promozione e di valorizzazione delle industrie creative e culturali del proprio territorio.

Le disposizioni del Capo III forniscono un inquadramento della materia da un punto di vista organizzativo. Sono disposizioni che coprono una lacuna. Nell'organizzazione regionale è infatti assente, ad oggi, una struttura specificamente responsabile del coordinamento delle attività connesse alle industrie creative condotte dai diversi organi dell'amministrazione e, più in generale, con responsabilità di impulso e di proposta delle misure di intervento.

Con l'art. 11 si propone, in particolare, l'attribuzione di queste competenze di impulso e proposta ad un ufficio collocato presso il Segretariato generale, competente a coordinare l'attività dei singoli uffici competenti in materia. La necessità di dare un centro unitario ad una materia parcellizzata è, infatti, alla base delle migliori esperienze amministrative in cui si opta per l'individuazione di un organismo politico-amministrativo di riferimento.

Con l'art. 12 si prevede l'istituzione del *Consiglio della Creatività*. Anche in questo caso, in linea con le esperienze più avanzate, si è voluto dare vita ad un organismo consultivo chiamato a contribuire alla definizione di politiche per le industrie culturali e creative. La





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

partecipazione al Consiglio – che coinvolge personalità di rilievo del Settore Creativo -
è a titolo gratuito.

Il Capo IV prevede infine, all'art. 13, una "Clausola di valutazione" che punta a verificare
l'attuazione e a valutare gli effetti della disciplina stabilita con la presente legge. Speci-
fica attenzione verrà data, al riguardo, ai risultati ottenuti in termini di nascita di nuove
imprese, alla loro effettiva capacità di 'stare' sul mercato e al più generale funziona-
mento delle misure previste dalla presente legge.

ML
EF



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo I - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge promuove e valorizza il settore delle industrie culturali e creative (in seguito anche "il Settore Creativo") con l'obiettivo di favorire una crescita sostenibile e inclusiva dell'economia regionale, con specifica attenzione alla nuova imprenditorialità e all'occupazione giovanile.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si utilizza la definizione di Settore Creativo contenuta nel Regolamento (UE) N. 1295/2013, istitutivo del programma *Europa Creativa*, che comprende:

- a) tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura;
- b) le attività di cui alla lettera a) prevedono quelle volte allo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione;
- c) tra gli altri, i segmenti dell'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, l'audiovisivo (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive.



Articolo 3
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente normativa si considerano imprese del Settore Creativo le società di persone o di capitali - costituite anche in forma di cooperativa - che possiedono i seguenti requisiti:

- a) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea;
- b) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera *b*) dell'art. 2, della presente legge;
- c) operano nei settori indicati alla lettera *c*) dell'art. 2 e presentano, inoltre, almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. il codice ATECO principale dell'impresa è incluso nella lista di cui all'Allegato 1;
 - ii. una quota di collaboratori a carattere stabile e continuativo – che potrà comprendere anche i soci dell'impresa – è costituita da personale qualificato appartenente a una delle categorie professionali afferenti il settore culturale e creativo o è in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto n. 270 del 22/10/2004 del Ministero dell'Istruzione, nelle medesime aree disciplinari.

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, con specifica Deliberazione individua le categorie professionali e i titoli di studio di cui al comma 1 lettera *c*) *ii*, tenendo conto degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema. Con specifica Deliberazione la Giunta regionale può procedere ad aggiornamenti della lista dei Codici Ateco di cui all'Allegato 1 comma 1 lettera *c*) *i*.

ML
GP

Capo II - Ambiti e strumenti di Intervento

Articolo 4 (Ambiti di intervento)

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge la Regione Lazio:
 - a. sostiene le imprese del Settore Creativo attraverso:
 - i. contributi a fondo perduto e forme miste di sovvenzione e prestito;
 - ii. strumenti finanziari di intervento diretto nel loro capitale;
 - iii. misure per favorirne l'accesso al credito;
 - iv. strumenti innovativi di finanziamento;
 - v. assistenza tecnica per aumentarne le competenze gestionali, finanziarie, di accesso al mercato;
 - b. facilita lo svilupparsi di collaborazioni tra imprese dei settori produttivi tradizionali e imprese del Settore Creativo attorno a specifiche iniziative progettuali di carattere innovativo;
 - c. promuove la formazione inerente le professioni del Settore Creativo;
 - d. sostiene - sia direttamente, sia in collaborazione con i privati - la creazione di luoghi di lavoro, produzione culturale e formazione nel Settore Creativo e ne favorisce la accessibilità e l'utilizzo da parte delle imprese del settore;
 - e. rafforza l'ecosistema creativo regionale e concede incentivi agli enti locali che promuovono iniziative in tal senso nel loro territorio.
2. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno per la realizzazione delle misure d'intervento previste dalla presente legge, nel rispetto dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche.





Articolo 5

(Strumenti di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese)

1. Al fine di favorire la nascita di nuova imprenditorialità nel Settore Creativo, e per favorire il consolidamento e la crescita di imprese già esistenti, l'amministrazione regionale concede, nel rispetto della normativa nazionale ed europea:
 - a) contributi a fondo perduto per la copertura delle spese di avvio delle attività imprenditoriali, dei costi per l'investimento e delle spese per la gestione;
 - b) finanziamenti misti, attraverso meccanismi che si concretano in una componente a fondo perduto e una componente in forma di prestito da restituire esclusivamente in caso di successo del progetto finanziato;
 - c) investimenti nel capitale di rischio, utilizzando strumenti analoghi a quelli già previsti dalla Regione Lazio per sostenere la crescita delle imprese innovative del territorio regionale.
2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del Settore Creativo la Regione Lazio può:
 - a) attivare strumenti di garanzia a loro specificamente destinati;
 - b) creare raccordi con le istituzioni finanziarie europee e nazionali per diffondere la conoscenza degli strumenti di garanzia finanziaria disponibili per il loro sostegno.
3. La Regione promuove il ricorso al *crowdfunding* quale strumento innovativo di finanziamento di progetti imprenditoriali nel settore creativo, con misure che possono prevedere:
 - a) il co-finanziamento di progetti considerati di interesse regionale che raggiungono un determinato importo di finanziamenti attraverso il ricorso a piattaforme di *crowdfunding*, così da assicurarne la realizzazione combinando risorse pubbliche e private;
 - b) il finanziamento dei servizi necessari alla presentazione al pubblico dei progetti da sottoporre ad iniziative di *crowdfunding*;
 - c) servizi di formazione ed assistenza per la realizzazione di campagne di *crowdfunding* dirette ai potenziali promotori dei progetti imprenditoriali creativi.
4. Con specifiche deliberazioni la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, stabilisce modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al presente articolo e per la selezione dei progetti di cui al comma 3 lettera a).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 6

(Strumenti di assistenza tecnica alle imprese)

1. La Regione, anche avvalendosi della società di sviluppo regionale Lazio Innova, fornisce attività di assistenza tecnica alle imprese del Settore Creativo per aumentarne le competenze gestionali, finanziarie, di accesso ai mercati.
2. Tra le attività di assistenza nell'accesso ai mercati specifico rilievo è dato all'inserimento delle imprese del Settore Creativo – in via prioritaria a quelle che hanno ottenuto contributi o finanziamenti dall'amministrazione regionale - nei programmi e nelle iniziative regionali di internazionalizzazione e nelle manifestazioni fieristiche di settore alle quali partecipa la Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 7
(Voucher creativi)

1. La Regione per promuovere il processo d'innovazione delle PMI attraverso l'innesto, nella loro attività, di servizi forniti da imprese del Settore creativo istituisce, in via sperimentale, un sistema di voucher creativi.
2. Possono usufruire di tale strumento finanziario le micro, piccole e medie imprese per la prestazione di servizi offerti da liberi professionisti e dalle imprese dei settori culturali e creativi, nell'ambito di un progetto innovativo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità e i criteri per la concessione dei voucher.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 8
(Attività formative)

1. Nell'ambito delle politiche e dei programmi di intervento della Regione nel settore della formazione professionale è prestata specifica attenzione alle azioni dirette a promuovere la creatività e, in particolare, la formazione diretta alle figure professionali dei settori culturali e creativi, in coerenza e risposta con le richieste del mercato del lavoro.
2. La Regione Lazio, nell'ambito dei percorsi formativi Alternanza Scuola-Lavoro, promuove e favorisce l'incontro e la collaborazione tra le imprese creative e le scuole e gli istituti interessati a garantire la possibilità di formazione e di orientamento al lavoro in tali settori ai propri studenti.

ML
[Signature]



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 9
(Luoghi per la creatività)

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con soggetti privati, la creazione di luoghi – di lavoro, di produzione culturale, di formazione – per il Settore Creativo, anche sostenendo la riqualificazione e l'utilizzo per tali attività di spazi pubblici inutilizzati di cui è proprietaria o di proprietà di enti e aziende regionali.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 la Regione Lazio e gli enti e le aziende regionali avviano un censimento degli spazi nelle loro rispettive disponibilità che possono essere destinati a luoghi per la creatività.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione degli spazi disponibili censiti.

ML

GF

Articolo 10

(Strumenti di promozione dell'ecosistema creativo del territorio regionale)

1. La Regione sostiene iniziative di promozione e valorizzazione delle imprese culturali e creative, di attività di analisi e di studio, con l'obiettivo di favorire e consolidare l'ecosistema creativo del territorio.
2. La Regione concede contributi e finanziamenti ai Comuni che avviano programmi e iniziative di promozione e valorizzazione degli ecosistemi creativi del proprio territorio.
3. Al fine di riconoscere e valorizzare le eccellenze creative del territorio laziale è conferito annualmente il premio "*LazioCreativo*". Il titolo, conferito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, premia il *Creativo dell'anno*, il professionista o l'imprenditore che si è maggiormente distinto nella promozione e valorizzazione dei settori culturali e creativi del territorio regionale, e il *Creativo emergente dell'anno*, scelto tra i professionisti o gli imprenditori Under 30. Le candidature sono valutate da una commissione composta da tre esperti individuati sulla base di comprovata e documentata competenza nei settori culturali e creativi. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed opera a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Capo III - Profili Organizzativi

Articolo 11

(Istituzione dell'Ufficio Industrie Creative)

1. È istituito, presso il Segretariato Generale, l'Ufficio Industrie Creative con funzioni:
 - a) di impulso e di coordinamento dell'attuazione delle attività inerenti le imprese del settore creativo di competenza delle diverse strutture dell'amministrazione;
 - b) di analisi della situazione relativa alle imprese del settore;
 - c) di individuazione delle migliori prassi di interesse per l'amministrazione regionale e delle modalità per replicarle;
 - d) di proposta di innesto di tecniche e metodi tratti dalle industrie creative nella pubblica amministrazione;
 - e) di promozione e di coordinamento delle attività di rilievo europeo, nazionale e di collaborazione con le autonomie territoriali.

ML
SP



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 12

(Istituzione del Consiglio della Creatività)

1. Al fine di permettere un raccordo continuativo tra il Settore creativo e l'amministrazione regionale, è istituito il *Consiglio della Creatività* (di seguito anche il "*Consiglio*"), con funzioni consultive e propositive, in particolare sulle politiche e iniziative da avviare per sostenere le imprese culturali e creative e per accrescere la capacità di attrazione del nostro territorio per tali imprese.
2. Il Consiglio è composto da esponenti delle imprese culturali e creative - indicati dal Presidente della Regione, di concerto con l'Ufficio Industrie Creative - così da rappresentare i settori creativi indicati dall'art. 2.
3. Il Consiglio indirizza le sue proposte, le sue analisi e le sue valutazioni all'Ufficio Industrie Creative, i cui membri possono prendere parte alle sue riunioni, e alla Presidenza della Giunta regionale. Opera a titolo gratuito e senza oneri a carico della finanza regionale.

Capo IV - Norme di valutazione, finanziarie e finali

Articolo 13 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) le specifiche azioni condotte in attuazione della presente legge e le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
 - b) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni di cui al punto a);
 - c) la natalità e la mortalità delle imprese finanziate con le risorse del Fondo della Creatività;
 - d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina;
 - e) le eventuali proposte di modifica sulla base delle valutazioni complessive relative ai punti b), c) e d);
2. Le competenti strutture della Giunta e del Consiglio collaborano per il migliore esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.
3. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame. Il Consiglio regionale promuove, nell'ambito dell'analisi del processo di attuazione della presente disciplina, modelli di valutazione partecipata che prevedano il coinvolgimento di cittadini e soggetti destinatari e attuatori degli interventi previsti.





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 14
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5 e 9 si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma denominato "....." di cui alla missione denominata "...", pari ad euro, per il 2020 e pari ad euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sul bilancio regionale 2020-2022.....
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7 e 10 si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma denominato "....." di cui alla missione denominata "...", pari ad euro, per il 2020 e pari ad euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sul bilancio regionale 2020-2022.....

ML
SP



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 15
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


